

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1271/2012 DELLA COMMISSIONE**  
del 21 dicembre 2012

**recante deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1122/2009 per quanto riguarda la possibilità di presentare domanda di aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico per il 2012 e domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto provenienti dalla riserva nazionale, o di aumento del loro valore unitario, nel 2012, nonché il contenuto della domanda unica; del regolamento (CE) n. 1120/2009 per quanto riguarda la dichiarazione dei diritti all'aiuto nel 2012 e del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la verifica delle condizioni di ammissibilità prima dei pagamenti e la data in cui le parcelle agricole devono essere a disposizione dell'agricoltore**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 142, lettere c) e r),

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri che non applicano l'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento possono utilizzare la riserva nazionale a determinate condizioni. Nell'applicare detto articolo, gli Stati membri possono aumentare il valore unitario e/o il numero dei diritti dell'aiuto assegnati agli agricoltori. Secondo l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione <sup>(2)</sup>, le domande di assegnazione o di aumento dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico ai fini dell'applicazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 sono presentate entro una data fissata dagli Stati membri. Tale data non deve essere successiva al 15 maggio, o al 15 giugno per Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia.
- (2) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, l'agricoltore che presenti domanda nell'ambito di qualunque regime di aiuto per superficie può presentare soltanto una domanda unica all'anno.
- (3) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, la domanda unica è presentata entro una data fissata dagli Stati membri, che non deve essere successiva al 15 maggio, o al 15 giugno per Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia.

<sup>(1)</sup> GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

(4) In conseguenza del continuo aumento dei prezzi dei mangimi, dovuto alle avversità atmosferiche che colpiscono alcuni dei principali fornitori di cereali, diversi Stati membri vedono aggravarsi la situazione economica delle aziende agricole, che a fine 2012 versano in gravi difficoltà finanziarie. Poiché l'aggravarsi della situazione economica delle aziende agricole potrebbe avere anche ripercussioni più ampie a lungo termine, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare, per il 2012, l'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

(5) Essendo già scaduto il termine per l'assegnazione di diritti all'aiuto provenienti dalla riserva nazionale, o per l'aumento del loro valore unitario, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, per il 2012, è opportuno autorizzare gli Stati membri che intendono applicare l'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2012 a fissare un nuovo termine per la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto provenienti dalla riserva nazionale o di aumento del loro valore unitario.

(6) È inoltre opportuno derogare, in favore degli agricoltori dei suddetti Stati membri, all'obbligo di presentare una sola domanda unica all'anno, prescritto dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

(7) È altresì necessario derogare al termine di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 in favore degli agricoltori che desiderano beneficiare dell'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

(8) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1122/2009, per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico o di integrazione di nuovi settori nel regime di pagamento unico, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni dell'articolo 12 dello stesso regolamento riguardo ai diritti all'aiuto se questi ultimi non sono ancora definitivamente stabiliti alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda unica. È necessario prevedere una deroga simile per i diritti all'aiuto che saranno assegnati, o il cui valore unitario sarà aumentato, in virtù dell'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, se l'assegnazione o l'aumento del valore unitario di tali diritti non sono ancora definitivamente stabiliti.

